

d'oro n. [REDACTED], presso Alleanza Assicurazioni A [REDACTED] (A.D.) [REDACTED] • Polizza vita e [REDACTED] [REDACTED] All [REDACTED] (A.D.) euro [REDACTED]

A [REDACTED] euro 221,96 • Saldo carta p [REDACTED] presso Banca Intesa Sanpaolo, Filiale Alba [REDACTED] • Saldo carta [REDACTED] In particolare, il controvalore dei beni mobili registrati alienati nel 2021 dal ricorrente, nella specie due motoveicoli, per l'importo, rispettivamente, [REDACTED], sarà corrisposto dal terzo assuntore SBRANCHELLA FABIANO il quale ha a tal fine sottoscritto il ricorso.

La proposta articolata da SBRANCHELLA GIORGIO prevedere la liquidazione delle seguenti poste attive del relativo patrimonio: "36 rate mensili (somma eccedente il fabbisogno familiare indicato in euro [REDACTED] • ex art. 268, co. 4, lett. b), CCII) • [REDACTED] (salva diversa valutazione estimativa del nominando perito estimatore e/o da parte del liquidatore). Euro [REDACTED] 36 rate mensili di euro [REDACTED] cad. quale versamento dell'atto di straordinaria amministrazione cessione di quote sociali, posto in essere in data 01 ottobre 2019, per atto rogato da Notaio di Teramo (TE), Dott. [REDACTED], a carico del [REDACTED] • Somme accantonate e non ancora assegnate nella procedura esecutiva mobiliare pignoramento presso terzi rubricata al n. [REDACTED] succursale p [REDACTED]". In particolare, il controvalore dell'alienazione della quota di partecipazione nella società [REDACTED], posta in essere nel 2019 dal ricorrente, sarà versato dal terzo assuntore, [REDACTED], il quale ha in tale qualità sottoscritto la domanda.

Non osta alla apertura della liquidazione controllata il compimento da parte del debitore di eventuali atti in frode ai creditori, rilevando questi soltanto ai fini della eventuale esclusione della esdebitazione ai sensi degli artt. 282, co. 2 e 280 CCII.

Non sussistono, pertanto, i presupposti per la valutazione, nella presente sede, della eventuale natura frodativa degli atti di straordinaria amministrazione sopra menzionati posti in essere dai ricorrenti e dell'acquisto da parte di SBRANCHELLA FEDERICO dalla madre, nel 2015, dell'immobile sottoposto alla esecuzione forzata [REDACTED] con accollo del relativo mutuo, nella specie oggetto di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. pendente dinanzi al Tribunale di Teramo, immobile il cui valore di liquidazione è, in ogni caso, appostato nell'attivo del piano di liquidazione.

Le spese di sostentamento dei ricorrenti, nel cui nucleo familiare, oltre ai medesimi ricorrenti, è ricompresa la loro madre, percettrice di retribuzione mensile da [REDACTED] 00,00 circa, sono stimate in circa euro [REDACTED] in relazione a SBRANCHELLA FEDERICO ed in euro [REDACTED] in relazione a SBRANCHELLA GIORGIO, essendo per la restante quota di euro [REDACTED] sostenute dalla loro madre.

Possono pertanto essere determinate, quanto a BRANCHELLA FEDERICO, in euro [REDACTED], e quanto a SBRANCHELLA GIORGIO in [REDACTED] (previo arrotondamento) le somme da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII in quanto necessarie a fare fronte, per la quota di rispettiva spettanza, alle spese di mantenimento degli stessi ricorrenti e del loro nucleo familiare.

Eventuali modifiche di tali importi dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su eventuale istanza dei debitori.

Non può essere censurata la mancata inclusione, allo stato, fra le poste dell'attivo patrimoniale dei ricorrenti del tfr in quanto il diritto alla integrale prestazione delle relative somme sorge, ai sensi dell'art. 2120 c.c., alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894), circostanza non ancora verificatasi nel caso in esame, ed in conseguenza di essa. Rimane ferma, in ogni caso, la acquisibilità di dette somme alla procedura entro il limite temporale triennale fissato dagli artt. 281 e 282 CCII per la declaratoria della esdebitazione, limite una volta spirato il quale sarà possibile nella presente procedura la liquidazione dei soli beni presenti nel patrimonio dei debitori alla



medesima data, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Alla luce dei superiori rilievi deve ritenersi, pertanto, che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della domanda mediante la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti.

Deve ordinarsi al liquidatore la apertura di due conti correnti, uno per ciascuna procedura, nonché, in forza dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, al datore di lavoro dei ricorrenti, di stornare mensilmente dalle relative retribuzioni mensili e di versare sul conto corrente intestato alle rispettive procedure di liquidazione le somme eventualmente eccedenti gli importi mensili di euro 1.020,00 quanto a SBRANCHELLA FEDERICOA e di euro 620,00 quanto a SBRANCHELLA GIORGIO.

Dette somme potranno infatti rimanere mensilmente a disposizione dei ricorrenti ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII in quanto necessarie al loro sostentamento, a partire dal mese successivo a quello in cui la presente sentenza sarà comunicata dal liquidatore ai datori di lavoro unitamente agli estremi dei conti correnti relativi a ciascuna procedura.

Le eccedenze rispetto a tali importi saranno incamerate dalla procedura soltanto entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare anche sotto il profilo in esame l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Possono essere esclusi dalla liquidazione ai sensi dello stesso art. 270, co. 2, lett. e) CCII i seguenti saldi attivi del conto corrente e delle carte prepagate in titolarità di SBRANCHELLA FEDERICO in quanto, per la loro esiguità, presumibilmente destinati a fare fronte alle spese della vita quotidiana:

conto [REDACTED] a

Adriatico (TE): [REDACTED]; - [REDACTED] n essere presso

E [REDACTED]

prepagata NZ6, n. 100120289899, saldo al 15/06/2023 di euro 0,11.

Per la medesima ragione può essere estromesso dalla liquidazione, con riguardo a SBRANCHELLA GIORGIO, il saldo della carta prepagata in sua titolarità NZ6 codice IBAN DE54100110012022515152 al 15/06/2023 di euro 1,27.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi elementi che consentano di ritenere sussistenti giustificati motivi rilevanti ai sensi della medesima norma per la mancata conferma del predetto professionista.

SBRANCHELLA GIORGIO può essere autorizzato, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, a continuare ad utilizzare l'autovettura [REDACTED], di sua proprietà sino alla data della aggiudicazione essendo la stessa necessaria per gli spostamenti della vita quotidiana, salvo valutazione di manifesta non convenienza economica della relativa liquidazione da parte del liquidatore, da approvarsi da parte del Giudice Delegato.

Ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Quanto alla domanda di sospensione della procedura esecutiva immobiliare [REDACTED] 110/2022 pendente a carico di SBRANCHELLA FEDERICO avanzata nel ricorso, deve evidenziarsi che il nominando liquidatore potrà subentrare al creditore procedente della procedura di esecuzione forzata immobiliare predetta in forza del combinato disposto degli artt. 150, 270 e 216, co. 10 CCII in modo che l'eventuale ricavato della vendita sia ripartito tra tutti i creditori ammessi al passivo secondo i criteri di cui alla presente procedura concorsuale.

Ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, deve disporsi la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso [REDACTED] pendente dinanzi al Tribunale di Teramo a carico di SBRANCHELLA GIORGIO e la acquisizione alla procedura delle somme ivi accantonate con



SBRANCHELLA GIORGIO: [REDACTED]

10. dispone l'acquisizione alla procedura del tfr di eventuale spettanza dei ricorrenti subordinatamente all'eventuale maturare dei presupposti legittimanti in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei limiti di cui in parte motiva;
11. ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e ai beni mobili registrati di proprietà dei ricorrenti;
12. visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII:
 - ordina al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura;
 - dispone che i datori di lavoro dei ricorrenti, su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativa dei ricorrenti della quota eccedente i limiti di cui al punto 7 che precede, a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, la presente sentenza sarà comunicata agli stessi datori di lavoro;
 - dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione a ciascuna procedura di liquidazione controllata:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo; l'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per entrambe le procedure;
 - notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - entro 90 giorni dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
 - entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - dispone che entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato dei conti correnti delle procedure. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
 - in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12/06/2024.

Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi

